



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 219/2017

UDIENZA DEL

08/01/2018 ore 14:00

N°

112/2018

PRONUNCIATA IL:

08/01/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

06/05/2018

Il Segretario

*[Signature]*

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE GIORGIO	DAVIDE	Presidente
<input type="checkbox"/>	ANNONI	FLAVIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SECCHI	MAURIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 219/2017  
depositato il 29/09/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO  
VIA IGUALADA 8 23900 LECCO

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

difeso da:



- In data 29/09/2017, la Società \_\_\_\_\_ in liquidazione, rappresentata e difesa dal Dott. \_\_\_\_\_, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n° \_\_\_\_\_ emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco e notificato in data 03/03/2017, relativo ad omessa esecuzione e omesso versamento di ritenute sui redditi da lavoro dipendente corrisposti a personale rumeno per il periodo d'imposta 2013.
- A seguito di PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Lecco, l'Agenzia delle Entrate contesta alla società l'utilizzo di un lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro e negli altri registri obbligatori prescritti dalla vigente normativa, in violazione degli artt.13, comma 2 e n°21 del DPR 600/73 nella persona di \_\_\_\_\_ i redditi di lavoro dipendente corrisposti e non dichiarati nell'anno 2013 ammontano ad euro 1.495,00.  
Contesta inoltre l'infedele presentazione del Mod.770/Semplificato, in violazione dell'artt.21 e 23 del DPR 600/73 per complessivi euro 311,22.
- In data 12/08/2014 la Guardia di Finanza- Nucleo Polizia Tributaria di Lecco, notifica, a seguito di verifica condotta sulla società ricorrente, il PVC redatto in data 06/08/2014.  
Nel PVC la Guardia di Finanza rileva come, a seguito del rinvenimento presso i locali della \_\_\_\_\_ di documentazione extracontabile riferibile a soggetti esteri \_\_\_\_\_, fosse giunta a ritenere che sussistessero elementi indiziari sufficienti a considerare la predetta società fiscalmente residente in Italia ex art.73 TUIR.  
In data 20/10/2014 la società \_\_\_\_\_ presenta osservazioni ex art.12, comma 7, della L.212/2000 con le quali chiarire l'attività ed il ruolo ricoperto dalla società ricorrente all'interno del proprio gruppo societario.  
A partire dal 2014, in relazione al PVC sopra citato, alla società ricorrente ed alle sue controllate vengono notificati numerosi avvisi di accertamento.  
Successivamente alla notifica dell'atto impugnato, in data 31 gennaio 2017 la società ricorrente ha depositato istanza di concordato preventivo, ed in data 12 luglio 2017 propone istanza di accertamento con adesione che si è conclusa senza nessun accordo.  
Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento e, per l'effetto, dichiarare la non debenza delle imposte, sanzioni pecuniarie ed accessori, ed in via eventuale ed istruttoria, considerate le condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, dichiarare la non debenza delle sanzioni pecuniarie contenute nell'avviso.
- Con rituale costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso perché, in base alle indagini della G. di F., risulta promiscuità di uomini, mezzi, magazzini ed unità logistiche e/o amministrative talchè le società rumene risultano prive di una loro autonomia, soprattutto per interposizione fittizia di manodopera; inoltre l'Agenzia delle Entrate contesta la non cumulabilità delle sanzioni in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs 471/97.
- Letti gli atti e sentite le parti il Collegio osserva:

- 1) dalle attività di verifica della G. di F. e della successiva attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate è emerso che le citate società di diritto romeno sono di fatto c.d. esterovestite costituite a fine di far perseguire indebiti vantaggi fiscali alla s.p.a. , residente in Italia, formalmente loro controllante;
- 2) premesso quanto disposto dall'art.73, co 3, del DPR 617/86 in tema di residenza fiscale è opportuno considerare che la fittizia localizzazione della residenza all'estero non può essere giustificata con l'affermazione del generale principio della libertà di stabilimento (di matrice comunitaria) e che la Cassazione con sentenza 2869/2013 ha chiarito che "... per esterovestizione, com'è noto, si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo ovviamente di sottrarsi al più gravoso regime nazionale.";
- 3) la ricorrente ha solo formalmente e strumentalmente dato vita in Romania alle due citate società, che hanno assunto un elevato numero di autisti, senza realizzare una effettiva organizzazione economicamente autonoma, poiché la gestione delle due citate società è svolta soltanto in Italia. Quindi la ricorrente si è avvalsa del personale delle due società romene al fine di usufruire di risparmi di imposta, retributivi, contributivi e assicurativi oltre a traslare gli utili in Romania, paese di maggior favore fiscale. A riprova di ciò:

- vanno prese in esame le informazioni che la G. di F. ha assunto da dipendenti ed ex dipendenti della società coinvolte nell'indagine considerato che, in base alle statuizioni della Corte Costituzionale (Sent.18/2000), le dichiarazioni acquisite dall'A.F. nella fase di accertamento assumono valore probatorio proprio degli elementi indiziari che, per l'effetto, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, anche se non idonei, considerati da soli, a costituire il fondamento della decisione. Al proposito valgono le considerazioni della Corte di Cassazione (sent.8369/2013) secondo la quale "... le dichiarazioni che gli organi dell'A.F. sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento... rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice". Nel senso sopraindicato rilevano pertanto le dichiarazioni di dipendenti ed ex dipendenti in tema di centro effettivo di riferimento degli interessi aziendali e societari, autonomia gestionale ed organizzativa, amministrazione del personale, proprietà e gestione della flotta aziendale;
- vanno raffrontate, a ulteriore prova del significato probatorio dei descritti elementi indiziari, le citate dichiarazioni con la documentazione reperita presso la sede della ricorrente con particolare riferimento ai Cronotachigrafi e alla e-mail. A proposito viene in evidenza una notevole "commistione" tra mezzi e dipendenti, asseritamente impiegati dall'una o dall'altra società del

gruppo facenti capo alla che si è a loro totalmente sostituita nell'attività imprenditoriale. Con riferimento alle due società asseritamente di diritto romeno, create in Romania, il personale è assunto in loco solo formalmente ma in realtà, utilizzato dalla ricorrente esclusivamente in Italia per godere del beneficio di risparmi di imposta, retributivi, contributivi stante le differenze esistenti tra Italia e Romania, paese di maggior favore fiscale;


- 4) in conclusione le due citate società romene, in relazione alla evidenziata promiscuità di uomini, mezzi, magazzini, unità logistiche e amministrative risultano prive di autonomia soprattutto per interposizione fittizia di manodopera. Data l'assenza di autonomia delle società estere la manodopera assunta da queste è da ritenersi direttamente dipendente della (soggetta a verifica) la quale, di conseguenza, risulta inadempiente agli obblighi derivanti da rapporti di lavoro ad essa imputabili;
- 5) per quanto sopraesposto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma validità ed efficacia dell'atto impugnato. Liquidata le spese di giudizio a carico della parte ricorrente per euro 900,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie.

Lecco, 08/01/2018

IL RELATORE

F. Annoni  


IL PRESIDENTE

A. De Giorgio  
